

N. R.G. 4033/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Angelica Castellani

Presidente
Giudice est.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4033/2018** promossa da:

ELISABETTA MICHELI (C.F. MCHLBT39A52B149Q), **CRISTINA SACRISTANI** (C.F. SCRCST72C55E884H), **LORENA SACRISTANI** (C.F. SCRLRN64M49E884A), con il patrocinio dell'avv. MINA ANDREA e dell'avv. MINA GIULIA elettivamente domiciliate presso il difensore

ATTRICI

contro

NICO SYSTEM S.R.L (C.F. 02034820981) in persona del curatore speciale, con il patrocinio dell'avv. MINERVINI VITTORIO elettivamente domiciliata presso il difensore

ANTONIO PELIZZOLA (C.F. PLZNTN46P28B898I), con il patrocinio dell'avv. GUATTA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUATTA CRISTINA

CARLO PELIZZOLA (C.F. PLZCRL46P28B898P), con il patrocinio dell'avv. CENNA PAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CENNA PAOLO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

(a) in via preliminare:

a.1. ribadendo quanto già richiesto e verbalizzato nella prima udienza del 24.1.2019 dalle attrici, accertare e dichiarare, per quanto necessario, la nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 33 dello statuto della Nico System s.r.l. (oggi in liquidazione) invocata dal convenuto Pelizzola Antonio per violazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 e in ogni caso la rinuncia a tale clausola da parte dello



stesso sig. Antonio Pelizzola a fronte della proposizione da parte del medesimo di domande in corso di giudizio;

(b) nel merito:

b.1. per tutti i motivi esposti, e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della cessione da parte del sig. Pelizzola Carlo al sig. Pelizzola Antonio della sua partecipazione sociale nella Nico System s.r.l. (oggi in liquidazione) avvenuta con atto del 30.06.2016, e ciò almeno per una quota di nominali di Euro 15.500,00:

b.1.1. IN VIA PRINCIPALE, disporre e/o accertare il trasferimento in favore delle attrici, anche ex art. 2932 c.c. e/o in forza di riscatto, di una quota di nominali di Euro 15.500,00 che deteneva nella Nico System s.r.l. (oggi in liquidazione) il sig. Pelizzola Carlo e che è ad oggi intestata al sig. Pelizzola Antonio, con ogni conseguente statuizione e condanna, per l'ottenimento di tale risultato, nei confronti del sig. Pelizzola Carlo, del sig. Pelizzola Antonio e della Nico System s.r.l. (oggi in liquidazione) e per la relativa pubblicità nel Registro delle Imprese di Brescia; emettere ogni altra statuizione conseguente;

b.1.2. IN VIA SUBORDINATA (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto indicato al precedente punto n. b.1.1.), condannare, anche in via solidale tra loro, i sigg. Pelizzola Carlo e Pelizzola Antonio a risarcire alle attrici, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, tutti i danni dalle stesse subiti e subendi nella misura che emergerà in corso di causa e/o determinata in via equitativa da codesto On.le Giudicante; emettere ogni altra statuizione conseguente;

b.2. per tutti i motivi esposti, dichiarare inesistente e/o dichiarare invalida e/o dichiarare nulla e/o annullare anche ai sensi dell'art. 2479 ter, I comma e/o II comma e/o III comma, c.c. la delibera assunta dall'assemblea dei soci della Nico System s.r.l. (oggi in liquidazione) in data 06.12.2017 con cui veniva autorizzato "l'organo amministrativo a vendere a chi riterrà opportuno e al prezzo che riterrà più conveniente tutti i beni immobili di Nico System s.r.l."; emettere ogni altra statuizione conseguente;

(c) in ogni caso: spese ed onorari rifusi;

(d) in via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, ammettere le istanze istruttorie

Per parte convenuta Antonio Pelizzola:

in via preliminare: 1) dichiarare che le attrici / ricorrenti sono decadute dalla possibilità di agire per far accertare e dichiarare la violazione della clausola contrattuale di prelazione contenuta nello statuto sociale di Nico System srl, avendo il loro dante causa fatto acquiescenza al passaggio di quote sociali tra il sig Pelizzola Carlo ed il sig. Pelizzola Antonio per i motivi illustrati nel presente atto, rigettando conseguentemente l'istanza di sequestro giudiziario ex art. 670 cpc e l'istanza di sospensione della delibera del 6/12/2017; 2) dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a favore del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 33 dello Statuto di Nico System srl per i motivi illustrati nel presente atto, rigettando conseguentemente l'istanza di sequestro giudiziario ex art. 670 cpc e l'istanza di sospensione della delibera del 6/12/2017;

nel merito: rigettare per tutti i motivi illustrati nel presente atto le domande proposte in via principale ed in via subordinata dalle attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via istruttoria si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie come da 2° memoria ex art. ex art. 183 VI co cpc.

Spese e competenze di lite integralmente rifuse.

Per parte convenuta Pelizzola Carlo:

IN VIA PRINCIPALE:

Respingere tutte le istanze avanzate dalle attrici siccome infondate in fatto e in diritto anche per indeterminatezza del petitum per tutti i motivi esposti in atti;



Respingere altresì tutte le istanze avanzate dalla società NICO SYSTEM SRL, per tutti i motivi esposti in atti;

Respingere le istanze avanzate di Pelizzola Antonio che dovessero contrastare con la difesa del convenuto Pelizzola Carlo;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi si ravvisasse una responsabilità del Sig. Carlo Pelizzola ridurre la somma al minimo di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si contestano e disconoscono i documenti prodotti dalla difesa attorea non espressamente richiamati o prodotti dalla difesa del convenuto poiché ininfluenti ai fini della decisione e non apportanti elementi affermativi della pretesa avversaria.

Ci si oppone all'ammissione del capitolato avversario attesa la formulazione dello stesso in modo del tutto generico ed alla richiesta di CTU che è ad explorandum

Si contestano, inoltre, le produzioni avversarie poiché, ad eccezione dell'atto di permuta e dello statuto, sono stati formati dopo la fuoriuscita del sig. Pelizzari Carlo dalla compagine sociale di NICO SYSTEM srl, avvenuta il 30.6.2016 e non sono indirizzati, né riferiti o riferibili allo stesso.

La giurisprudenza ed i contributi di dottrina allegati, infine, non si attagliano al caso di specie.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Per parte convenuta Nico System s.r.l.:

Voglia il Tribunale accertare le violazioni alle norme statutarie della Nico System srl come assunte dai sigg. Carlo e Antonio Pelizzola con la cessione delle quote di Nico System srl in data 30 giugno 2018 e dichiarare che tale cessione è inopponibile e priva di effetti nei confronti della società Nico System srl a far data dalla sua formazione.

Si chiede che sia trascritta presso la Camera di commercio di Brescia la corretta intestazione delle quote, a far data dalla cessione del 30 giugno 2016, per il capitale nominale di € 31.000,00 in capo a Carlo Pelizzola, in luogo di Antonio Pelizzola.

Con vittoria di spese e compensi professionali

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio le odierne attrici, premesso di essere succedute ad Alberto Sacristani nella partecipazione per la quota di 1/3 del capitale sociale della Nico System s.r.l., premesso che il sig. Antonio Pelizzola, già titolare di 1/3 delle partecipazioni sociali, risultava formalmente intestatario anche dell'ulteriore quota di 1/3, in forza di un trasferimento da parte del fratello sig. Carlo Pelizzola avvenuto a seguito di una permuta datata 30.06.2016, allegavano che tale permuta era stata conclusa in spregio della clausola di prelazione prevista, a favore degli altri soci, dall'art. 8 dello statuto sociale, precisando altresì che il *de cuius* aveva già contestato la mancata attivazione della procedura prevista dalla predetta clausola, sia mediante missive sia all'assemblea dei soci del giorno 25.08.2016.

Le attrici allegavano inoltre che, con il voto determinante di Antonio Pelizzola, in data 25 agosto 2016, era stato illegittimamente deliberato il passaggio alla forma di amministrazione con amministratore unico e che era stato nominato per tale carica il sig. Antonio Pelizzola, con conseguente caducazione di Alberto Sacristani dalla carica di amministratore della società.



Precisavano che, sempre con il voto determinante di Antonio Pelizzola, l'assemblea del 21.10.2016 aveva deciso di adottare nuovamente quale forma di amministrazione quella collegiale, nominando quali consiglieri di amministrazione i figli del sig. Antonio Pelizzola e, successivamente, anche la moglie di quest'ultimo.

Allegavano, inoltre, che le attrici Sacristani erano state licenziate dalle dipendenze della Nico System s.r.l. nel novembre 2016.

Segnalavano che, soprattutto dopo la morte del sig. Sacristani, avvenuta il 11.06.2017, i membri della famiglia Pelizzola, oramai amministratori della società, avevano arrecato grave nocumento a loro e alla società.

Nello specifico, allegato che nel verbale dell'assemblea dei soci riunitasi il 06.12.2017, alla quale erano presenti solo le attrici Lorena e Cristina Sacristani, per essere venute fortuitamente a conoscenza dello svolgimento dell'assemblea, veniva falsamente trascritto che le sig.re Lorena e Cristina Sacristani avevano espresso parere positivo ad incaricare il presidente di vendere tutti i beni immobili della società, allegata l'inesistenza o, in subordine, l'invalidità della deliberazione per assenza del segretario dell'assemblea e per falsità del verbale e, in via di ulteriore subordine, perché assunta in violazione della clausola statutaria di prelazione, per la sua contrarietà alla normativa e alla disciplina statutaria in tema di scioglimento e liquidazione della società e per conflitto di interessi e abuso di potere della maggioranza, allegato di avere chiesto reiteratamente di verificare i "conti" sociali e di rientrare in possesso dei campioni delle macchine progettate dal sig. Sacristani tutto ciò allegato, citavano la Nico System s.r.l., il sig. Antonio Pelizzola ed il sig. Carlo Pelizzola, chiedendo, previo sequestro giudiziario delle quote e sospensione della delibera impugnata, che fosse disposto il trasferimento, in loro favore, quantomeno della metà della partecipazione che il sig. Carlo Pelizzola aveva permutato ad Antonio Pelizzola, dichiarando di esercitare il riscatto al prezzo corrispondente al valore indicato nell'atto di permuta. Chiedevano altresì, in via subordinata, la condanna, anche in via solidale, dei sig.ri Carlo e Antonio Pelizzola a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, tutti i danni subiti. Impugnavano, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., la delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 06.12.2017, in quanto inesistente o invalida e/o annullabile.

Si costituiva il sig. Antonio Pelizzola, il quale, eccepita, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 33 dello statuto sociale, eccepita l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 06.12.2017, in quanto le attrici, presenti all'assemblea dei soci per loro stessa ammissione, non avevano espresso alcun parere negativo nei confronti della decisione di vendere i beni immobili della società, allegato che il sig. Sacristani aveva rinunciato a far valere l'eventuale inefficacia del trasferimento delle quote, facendo spirare vanamente il termine di 90 giorni per impugnare la relativa delibera, allegato, in ogni caso, che l'art. 8 dello statuto sociale prevede il diritto di prelazione esclusivamente in caso di vendita delle quote e non in caso di permuta, allegato, altresì, che la delibera impugnata risultava comunque approvata con la maggioranza richiesta dall'art. 16 dello statuto sociale, allegata l'impossibilità di ritenere inesistente, nulla o annullabile la delibera in questione, stante la sussistenza di tutti gli elementi essenziali così come la presenza delle attrici all'assemblea dei soci, allegato, inoltre, che le vendite immobiliari intervenute non hanno arrecato alcun pregiudizio a Nico System s.r.l. in quanto i beni erano stati alienati ai migliori offerenti di mercato, rilevata l'insussistenza di un conflitto di interessi tra egli stesso, quale socio di maggioranza e la società, tutto ciò premesso, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la decadenza di parte attrice dalla possibilità di agire per l'accertamento della violazione della clausola contrattuale di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto sociale, nel merito, il rigetto di tutte le pretese attoree.



Si costituiva il sig. Carlo Pelizzola, il quale, allegato di essere estraneo a tutte le attività poste in essere dal consiglio di amministrazione della Nico System S.r.l., in quanto uscito dalla compagine sociale dal 30.06.2016, eccepita l'inconferenza della richiesta di accertamento del diritto di riscatto delle quote, in quanto prerogativa delle sole prelazioni legali, eccepita l'insussistenza dell'asserita lesione del diritto di prelazione previsto dall'art. 8 dello statuto sociale, essendo, l'operatività della clausola in questione, limitata unicamente al trasferimento delle quote a fronte di un corrispettivo di denaro o di altra prestazione fungibile, allegato, in ogni caso, che il sig. Sacristani non aveva mai azionato tale diritto in quanto conscio del modesto valore della società, allegata l'infondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice non essendo specificato né quantificato l'asserito danno subito, tutto ciò premesso, chiedeva, in via principale, di respingere le domande attoree anche per l'indeterminatezza del *petitum*, in via subordinata, chiedeva la riduzione del risarcimento al minimo di giustizia, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria contestava genericamente e cumulativamente i documenti prodotti da parte attrice.

Si costituiva la Nico System S.r.l., la quale, allegato che la condotta assunta dal sig. Antonio Pelizzola, relativa alla gestione in proprio della società, si basava sull'acquisto per permuta della quota del sig. Carlo Pelizzola, atto ritenuto viziato nei confronti e degli altri soci e della società, allegato pertanto che tutti gli atti di gestione assunti in seguito a tale atto potevano costituire fonte di responsabilità nei confronti della società medesima, chiedeva l'accertamento della violazione alle norme dello statuto sociale da parte dei sig. Carlo e Antonio Pelizzola, nonché di dichiarare la cessione di quote avvenuta in data 30.06.2016 inopponibile e priva di effetti nei confronti della società.

In via preliminare deve essere esaminata la posizione della società Nico System s.r.l. che si è costituita in persona del curatore speciale.

Parte convenuta Antonio Pelizzola, contestata la sussistenza del conflitto di interessi tra la sua posizione di socio di maggioranza - amministratore e la società, ha rilevato l'assenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale, così implicitamente contestando la regolare costituzione della società. E' noto che, se in un giudizio viene incidentalmente contestata la legittimazione processuale del curatore speciale nominato alla parte con decreto presidenziale *ex art. 80 cpc* sul presupposto dell'esistenza di un conflitto di interessi tra il legale rappresentante e il rappresentato, il Giudice ha il potere di verificare la *legittimatio ad processum* in capo al curatore e, pertanto, di verificare la legittimità processuale e sostanziale del decreto di nomina del curatore speciale. La nomina del curatore speciale è infatti un provvedimento di volontaria giurisdizione che, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., può essere in ogni tempo modificato o revocato¹, dovendo inoltre essere sottolineato che, in base all'art.182 cpc, il Giudice, così come deve favorire la costituzione della persona alla quale spetta la corretta rappresentanza in giudizio di un soggetto, deve anche verificare se il curatore speciale già nominato soddisfa ancora le condizioni per rappresentare in quel giudizio la parte.

Nel caso in esame *ex ante* la sussistenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale era abbastanza labile. Infatti, con riguardo alla domanda relativa alla violazione del patto di prelazione, non è in contestazione la trascrizione della cessione di quote conseguente la permuta ad opera della società, che così ha ratificato l'operato dei soci. Con riguardo all'impugnazione della delibera, questa si limita a

¹ In tal senso cfr. anche C. Cass. sent. 11947 del 25 novembre 1998.



conferire (o ribadire) la facoltà dell'amministratore di procedere alla vendita degli immobili sociali, essendo di fatto il conflitto di interessi tra socio di maggioranza/amministratore e società solo apoditticamente enunciato da parte attrice.

In ogni caso vi è da rilevare che, in concreto, tale conflitto di interessi si è effettivamente prospettato avendo la società assunto una posizione difensiva incompatibile con quella assunta dal suo amministratore Antonio Pelizzola con riguardo alla inefficacia della permuta.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che dà rilievo alla concreta situazione di conflitto tra rappresentante e rappresentato ai fini della nomina del curatore speciale, e la posizione della stessa società che, pur avendo ricevuto la notificazione dell'atto di citazione prima della nomina del curatore speciale, non ha inteso contrastare tale nomina, portano a ritenere sussistenti i presupposti per la nomina e la conferma del curatore speciale.

Altra questione pregiudiziale è quella che attiene alla competenza del Tribunale con riguardo alla lamentata violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto. L'art. 33 dello statuto aggiornato al 14 febbraio 2001 (cfr. doc. 5 di parte attrice) prevede che *"in caso di controversia tra soci, o tra soci e la società in merito all'interpretazione del presente statuto, la risoluzione la risoluzione verrà affidata ad un collegio Arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte in contrasto, ed il terzo nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente"*.

L'art. 34 della legge 5/2003 dispone che gli atti costitutivi delle società possano prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune o tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ma le clausole compromissorie devono, a pena di nullità, conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

L'evidente contrasto tra la disposizione statutaria, che non risulta adeguata al dato normativo sopravvenuto, e l'art. 34 cit. determina la nullità della clausola compromissoria.

Ciò premesso è possibile passare all'esame del merito delle domande di parte attrice che attengono a due diverse causa petendi solo in parte interferenti.

La prima domanda è quella che attiene alla violazione del diritto di prelazione.

L'art. 8 dello statuto così recita: *"le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi per successione a causa di morte. Nel caso in cui un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, il quale dovrà informare gli altri soci, che hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci dovranno comunicare all'Organo amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto. L'inutile decorso del termine equivale a rinuncia e, pertanto, la quota sarà liberamente alienabile"*.



E' provato che in data 30 giugno 2016 Antonio Pelizzola e Carlo Pelizzola hanno concluso un contratto di permuta in forza del quale il primo ha trasferito al secondo la proprietà di alcuni beni immobili mentre il secondo ha trasferito al primo l'intera sua quota di partecipazione del capitale sociale di Nico System s.r.l. (cfr. doc. 4 di parte attrice).

E' pacifico che tale trasferimento non è stato preceduto dalla comunicazione all'organo amministrativo di cui all'art. 8 dello statuto sicché si rende necessario verificare l'operatività della clausola nel caso in cui il trasferimento della quota avvenga in forza di permuta di beni infungibili.

A tale proposito è bene ricordare che, per diritto di prelazione, si intende quel diritto che consente a un soggetto di essere preferito ad un altro nella costituzione di un negozio giuridico.

Si tratta di una definizione generale di derivazione dottrinarie e giurisprudenziale disciplinando l'ordinamento l'istituto della prelazione solo in relazione a specifiche ipotesi negoziali.

Ferma l'indubbia possibilità per le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di disciplinare il diritto nel modo più confacente all'interesse sotteso al regolamento negoziale, è comune la distinzione tra prelazione propria e prelazione impropria intendendosi, con il primo termine, il diritto di essere preferito nella conclusione del negozio a parità di condizioni e, con il secondo, il diritto ad essere preferito a condizioni diverse, in genere migliori.

Tanto premesso è possibile esaminare la clausola statutaria al fine di individuare, sulla base delle consuete regole ermeneutiche, se il diritto del socio di essere preferito all'atto della cessione delle quote da parte di altro socio sia esercitabile solo in caso di compravendita, o comunque, solo nel caso in cui ne sia possibile l'esercizio "a parità di condizioni" o se tale diritto abbia valenza generale, trovando applicazione in ogni caso di cessione di quote.

Dal punto di vista letterale la clausola statutaria utilizza termini assolutamente generici riferibili quindi a ogni tipologia di trasferimento del diritto non solo alla compravendita e, a ben vedere, non solo ai trasferimenti a titolo oneroso. Si è visto infatti che la clausola parla di cessione (...nel caso in cui il socio intenda cedere...), acquisto (... prelazione nell'acquisto....) e alienazione (...liberamente alienabile).

Ritiene comunque il Collegio che la corretta interpretazione della clausola sia quella che esclude la sua applicabilità nel caso in cui l'esercizio del diritto di prelazione non possa avvenire a parità di condizioni e ciò per il semplice motivo che la clausola non disciplina in alcun modo la controprestazione cui sarebbe tenuto il cessionario in caso di trasferimento a condizioni diverse.

Tale omissione non può ritenersi irrilevante o frutto di mera dimenticanza se si considera che nell'articolo successivo dello statuto sono ben disciplinate le modalità di eventuale liquidazione della quota del socio defunto a conferma che se i soci avessero voluto estendere la clausola alla c.d. prelazione impropria avrebbero certamente individuato le modalità di determinazione delle "diverse condizioni" di esercizio della prelazione.

Né le statuizioni di cui all'art. 9 dello statuto possono essere applicate al caso della prelazione, in assenza di qualsiasi richiamo tra le due clausole.

Non può infatti condividersi il presupposto sotteso alla pur autorevole dottrina richiamata da parte attrice secondo la quale, in pratica, ogni pattuizione statutaria che prevede la prelazione, se non espressamente limitata alla compravendita, dovrebbe essere estesa a tutte le ipotesi di cessione e ciò perché, secondo tale dottrina, tra l'interesse del socio alla libera trasferibilità della quota e l'interesse della società e degli altri soci ad impedire l'ingresso di soggetti non graditi ed a mantenere gli stessi equilibri societari, dovrebbe prevalere il secondo.



Nessuna norma o principio autorizza tale interpretazione considerando che, nelle società di capitali, la regola generale è quella della libera trasferibilità della quota né può ritenersi che, ogni volta che lo statuto preveda il diritto di prelazione, questo debba necessariamente avere la massima estensione, a prescindere dai canoni interpretativi propri dei contratti.

Escluso quindi che la clausola in esame sia applicabile nelle ipotesi in cui il diritto di prelazione non possa essere esercitato a parità di condizioni e rilevato che i beni permutati da Antonio Pelizzola erano chiaramente infungibili (quote di beni immobili) la domanda di parte attrice non può che essere rigettata.

Ogni ulteriore considerazione in merito alla eventuale rinuncia al diritto, alla tutela reale o solo risarcitoria del diritto di prelazione previsto dallo statuto e alla quantificazione del danno è assorbita.

Passando all'esame dell'impugnazione della delibera assembleare del 6 dicembre 2017 la difesa di Antonio Pelizzola ha eccepito, in via preliminare, l' "irrelevanza" pratica dell'impugnazione asserendo che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, la decisione in merito alla vendita dell'immobile è in ogni caso di spettanza dell'amministratore.

Nella sostanza la difesa ha eccepito la carenza di interesse ad agire delle attrici.

L'eccezione non è fondata: l'interesse all'impugnazione deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della deliberazione censurata.

Considerando che, nel caso in esame, parte attrice lamenta la falsità della deliberazione nella parte in cui attribuisce alla stessa un'espressione di voto contraria all'allegata realtà dei fatti, deve ritenersi che sussista l'interesse alla pronuncia, quantomeno al fine di veder accertata la propria estraneità ad una deliberazione che, comportando l'alienazione dei principali cespiti immobiliari della società ad un prezzo non individuato, potrebbe in astratto essere foriera di responsabilità dei soci deliberanti nei confronti dei creditori se non della stessa società.

Passando al merito parte attrice ha contestato la deliberazione sotto diversi profili lamentando la falsità del verbale; l'adozione della deliberazione con il voto favorevole di Pelizzola Antonio, che, stante la violazione del patto di prelazione, era titolare solo di 1/3 delle quote sociali; la contrarietà della deliberazione, che autorizzava l'alienazione dei beni aziendali economicamente più significativi, alla normativa e alle regole statutarie in tema di scioglimento e liquidazione della società; il conflitto di interessi tra il socio Antonio Pelizzola e la società e per finire l'abuso del potere di maggioranza.

Con specifico riguardo al verbale di assemblea ne contestava la falsità dove:

- a) veniva specificato che l'assemblea si riuniva all'esito di regolare convocazione, mentre invece le eredi Sacristani avevano ricevuto la convocazione il 07.12.2017;
- b) veniva precisato che il sig. Antonio Pelizzola era socio per una quota di nominali di Euro 62.000,00 (mentre invece non avrebbe potuto essere effettuata una simile affermazione, stante la cessione in favore del predetto sig. Antonio Pelizzola della quota di nominali di Euro 31.000,00 da parte del proprio fratello Carlo in violazione della clausola statutaria di prelazione);
- c) veniva specificato che le sig.re Lorena e Cristina Sacristani erano, da sole, titolari di una partecipazione nella Nico System pari ad 1/3 del capitale sociale (mentre invece le predette sig.re Sacristani detenevano – e detengono – la predetta titolarità unitamente alla loro madre);
- d) veniva indicata la presenza del sig. Giacomo Pelizzola con la funzione di segretario (mentre invece il predetto sig. Pelizzola non era presente e non interveniva mai alla suddetta assemblea, e nemmeno veniva attribuita e svolta a/da nessun altro soggetto la predetta funzione);



- e) non veniva dato atto della presenza, all'avvio dei lavori assembleari, del dott. Gianbattista Quaranta, che si allontanava prima della conclusione degli stessi;
- f) veniva specificato che era stata accertata dal parte del sig. Antonio Pelizzola l'identità dei presenti e verificata la validità dell'assemblea, e che quindi l'assemblea era regolarmente costituita e atta a deliberare (mentre invece, in ragione di quanto indicato ai precedenti punti non potuto essere effettuate tali specificazioni);
- g) non venivano verbalizzate tutte le informazioni comunicate dal sig. Antonio Pelizzola alle sig.re Lorena e Cristina Sacristani;
- h) veniva prospettata la condotta delle predette sig.re Sacristani, anche nell'ambito della fase di votazione dell'assemblea, in termini del tutto difformi dai reali accadimenti;
- i) veniva indicata l'assunzione, da parte dei soci, di una delibera mai adottata;
- j) non veniva dato atto che la riunione si concludeva (invece che con l'adozione di una decisione) con il mero impegno del sig. Antonio Pelizzola, per quanto dallo stesso dichiarato, di sollecitare il dott. Gianbattista Quaranta alla stesura dei "conti" della società e che dopo tale declaratoria la seduta veniva sciolta.

In primo luogo deve essere evidenziato che l'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità delle delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne l'invalidità.

Passando quindi all'esame delle singole contestazioni parte attrice ha, in via preliminare, allegato l'inesistenza della deliberazione in quanto, contrariamente a quanto indicato nel verbale, non sarebbe stato nominato un segretario e, questi, in ogni caso, non sarebbe stato presente all'assemblea.

Senza entrare nel merito della *vexata quaestio* della categoria dell'inesistenza applicata alle delibere assembleari dopo la riforma del 2003, i vizi lamentati da parte attrice non sono certamente sussumibili in tale fattispecie per come comunemente definita.

In via generale può dirsi che la figura in esame ricorra in casi in cui lo scostamento della realtà dal modello legale sia tale da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di "deliberazione assembleare" e ciò si verifica in presenza di situazioni nelle quali l'evento al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto, ma tali da non poter individuare in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione deve essere connotata.

La violazione delle eventuali norme di legge e di statuto concernenti la nomina e la presenza del segretario e l'eventuale erronea verbalizzazione delle espressioni di voto dei soci non sono certamente vizi tali da determinare l'impossibilità di sussumere la deliberazione nel modello legale, quand'anche viziato. L'eventuale omessa partecipazione e nomina del segretario in violazione dello statuto è pertanto un vizio che dovrà essere valutato nell'ambito del disposto dell'art. 2479 ter comma I c.p.c. di cui infra.

In subordine parte attrice ha chiesto la dichiarazione di invalidità della deliberazione ex art. 2479 ter comma III c.c. per omessa convocazione e per falsità del verbale.



L'art. 2479 ter comma III c.c. prevede che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione, nonché quelle che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività impossibili o illecite, possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.

Poiché la deliberazione non ha certamente oggetto illecito o impossibile, né ha inciso sull'oggetto sociale, l'unica contestazione sollevata dalle parti sussumibile nel disposto normativo di cui sopra è quella che attiene alla sua adozione in assenza assoluta di informazione, vizio riscontrabile anche nel caso in cui l'assemblea non sia stata preceduta da valida convocazione dei soci².

Le attrici, infatti, allegano di aver ricevuto la convocazione il giorno successivo alla celebrazione dell'assemblea e ciò, in astratto, integra un'ipotesi di invalidità della deliberazione ai sensi della norma citata essendo evidente che la convocazione deve essere ricevuta dai soci prima della assemblea, di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo.

Peraltro, nel caso in esame, le attrici hanno presenziato all'assemblea nella persona della rappresentante comune (circostanza allegata dalle stesse attrici) sicché l'omessa previa comunicazione non costituisce di per sé stessa invalidità della deliberazione.

Né le parti hanno lamentato di non aver potuto deliberare per "assenza assoluta di informazione" per tale dovendosi intendere la carenza di informazioni sullo specifico argomento oggetto della delibera. E' pur vero che parte attrice allega di aver dichiarato in assemblea di non voler assumere alcuna decisione prima di aver visto i "conti" della società ma tale richiesta, stante la sua genericità, non può ricollegarsi ad una dichiarazione di assenza assoluta di informazione. Né, a ben vedere, parte attrice ha mai lamentato l'assenza di informazione con riguardo agli elementi essenziali dell'oggetto della specifica deliberazione sicché, in assenza di ulteriore specificazione, la richiesta di "vedere i conti" pare infatti ricollegabile al più generale potere del socio di controllo della gestione societaria.

Pertanto la pacifica presenza in assemblea della rappresentante comune delle attrici in assenza di contestazione in merito all'omessa previa convocazione o in merito all'assenza assoluta di informazione determina l'infondatezza della domanda di dichiarazione di invalidità ex art. 2479 ter comma III cod. civ.

Quanto agli ulteriori profili di invalidità, tutti sussumibili nell'ambito del disposto dell'art. 2479 ter primo e secondo comma cod. civ., è in primo luogo necessario valutare la legittimazione delle attrici all'impugnazione considerando che il verbale di assemblea dà sostanzialmente conto dell'approvazione della deliberazione anche da parte della rappresentante comune delle attrici.

² Sul punto cfr. C. Cass 22978/19 che ha statuito che *"In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria)"*.



Poiché le attrici contestano la veridicità del verbale anche sotto tale profilo prima di valutare la legittimazione all'impugnazione è necessario verificare la veridicità o meno del verbale nella parte *de qua*, veridicità che, come noto, può essere contestata con qualsiasi mezzo di prova. Infatti “....il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea ha natura di scrittura privata e dispone sì di una sua efficacia probatoria, ma non è dotato di fede privilegiata e i soci possono pertanto far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova” (cfr. C. Cass. civ., Sez. I Ord., 16 dicembre 2019, n. 33233).

Ciò premesso ritiene il collegio che parte attrice non abbia offerto adeguata prova della falsità del verbale nella parte di interesse in questa sede.

La capitolazione di prova orale sul punto è sostanzialmente irrilevante essendosi parte attrice offerta di provare di aver inutilmente chiesto, durante le fasi iniziali dell'assemblea, di visionare i “conti” dichiarando l'impossibilità a deliberare senza averli prima consultati ma non si è offerta di provare né lo scioglimento dell'assemblea in assenza di alcuna deliberazione sul punto né l'eventuale voto contrario alla deliberazione eventualmente assunta.

Né può essere riconosciuto valore probatorio alla comunicazione whatsapp o sms di cui al doc. 24 allegato da parte attrice in quanto, a tacer d'altro, di contenuto equivoco³ e di provenienza della stessa parte attrice.

In ogni caso il rigetto della domanda di dichiarazione di inefficacia del trasferimento delle quote tra Carlo Pelizzola e Antonio Pelizzola destituisce di rilevanza l'eventuale invalidità della deliberazione ex art. 2479 ter primo e secondo comma cod. civ.

Infatti l'eventuale voto contrario di parte attrice non avrebbe in alcun modo inciso sulla validità della deliberazione sicché l'annullamento della deliberazione deve ritenersi precluso ai sensi del combinato disposto dell'art. 2479 ter ultimo comma cod. civ. e 2377 comma V cod. civ.

Quanto sopra determina l'irrelevanza delle istanze istruttorie formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.

Le spese di lite tra attrice e convenuta Nico System s.r.l. possono essere compensate avendo la convenuta fatto proprie le conclusioni dell'attrice in merito alla inefficacia del trasferimento delle quote.

Le spese di lite della fase di merito e cautelare tra parte attrice e convenuti Carlo Pelizzola e Antonio Pelizzola seguono la soccombenza.

Tali spese vengono liquidate, con riguardo ad Antonio Pelizzola, che non ha depositato nota spese, in euro 17.006,00 a titolo di compenso⁴ oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Le spese di difesa di Carlo Pelizzola vengono liquidate, come da nota, in euro 11.472,00 per compenso⁵, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

³ Questo il tenore del messaggio: “prima di darle una risposta vogliamo sapere la situazione tra dare e avere della società”.

⁴ Individuazione del compenso con riguardo alle cause di valore indeterminabile a complessità alta; liquidazione dei valori medi con riguardo al giudizio di merito; liquidazione delle sola fase di studio e introduttiva, ridotte alla metà, con riguardo al procedimento cautelare di sequestro e al successivo reclamo in quanto formulati in corso di causa su questioni in parte coincidenti a quelle di merito.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta le domande di parte attrice;

dichiara compensate le spese di lite tra parte attrice e Nico System s.r.l.;

condanna parte attrice a tenere indenne Antonio Pelizzola e Carlo Pelizzola delle spese di lite e pertanto a corrispondere ad Antonio Pelizzola la somma di euro 17.006,00 a titolo di compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge ed a Carlo Pelizzola la somma di euro 11.472,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Brescia, 9 ottobre 2020

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

⁵ La nota della parte, pur non avendo individuato il corretto scaglione di riferimento, è comunque complessivamente di importo inferiore rispetto alla somma astrattamente, dovuta sicché la liquidazione può essere effettuata in conformità alla domanda di cui alla nota.

